COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2026
COM(2026) 367 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**Proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo**

**ALLEGATO**

**Testo definitivo della proposta**




**Protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo**

**Preambolo**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le altre parti della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE n. 198, di seguito "convenzione"), aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005, firmatari del presente protocollo,

considerato che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri;

sottolineando che la lotta, in Europa così come nel mondo e sempre nel totale rispetto dei diritti umani, contro i reati che generano proventi illeciti, tra cui le attività della criminalità organizzata, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è essenziale per la pace, la stabilità, la giustizia, la democrazia e lo Stato di diritto;

preoccupati per le minacce in continua evoluzione rappresentate dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo e consapevoli delle sfide cui le parti devono far fronte per contrastarle;

determinati a rafforzare e sviluppare ulteriormente le misure volte a garantire l'effettivo recupero dei beni, tra cui l'identificazione, il reperimento, il congelamento, il sequestro, la confisca e la gestione dei beni di origine criminale, e a promuovere la ripartizione dei beni e il riutilizzo dei beni confiscati;

convinti della necessità di solidi metodi investigativi e di quadri giuridici per il recupero dei beni di provenienza illecita tramite indagini finanziarie e della necessità di misure volte a rafforzare la cooperazione tra un'ampia gamma di istituzioni, tra cui le unità di informazione finanziaria, gli uffici per il recupero dei beni, gli uffici per la gestione dei beni, le autorità di contrasto, le autorità responsabili dell'azione penale e le autorità giudiziarie, le autorità di vigilanza e il settore privato;

sottolineando l'importanza di mettere a punto strumenti nuovi nel campo della confisca e di provvedere a un'applicazione più sistematica delle misure di confisca;

riconoscendo la necessità di rafforzare il quadro giuridico internazionale di cooperazione per agevolare l'effettiva applicazione delle misure di recupero dei beni oltre frontiera;

riconoscendo i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti, in particolare, nella convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 5) e relativi protocolli e nel patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

tenuto conto dei trattati del Consiglio d'Europa sulla cooperazione in materia penale e degli altri accordi e intese tra le parti della convenzione;

tenuto conto dei trattati d'interesse del Consiglio d'Europa, in particolare della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (STE n. 141), della convenzione per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196), della convenzione sulla criminalità informatica (STE n. 185), della convenzione penale sulla corruzione (STE n. 173), della convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (STE n. 108), unitamente ai rispettivi protocolli, e tenuto conto delle convenzioni d'interesse delle Nazioni Unite e relativi protocolli, della normativa dell'Unione europea in materia di recupero dei beni e di antiriciclaggio e delle norme internazionali quali le raccomandazioni adottate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI);

riconoscendo la necessità di integrare e modernizzare taluni aspetti della convenzione;

auspicando che il presente protocollo contribuisca a una risposta più efficace alle sfide del recupero dei beni e a una maggiore cooperazione tra le parti in tale ambito,

hanno concordato quanto segue:

**Capo I – Disposizioni comuni**

**Articolo 1 – Scopo**

Scopo del presente protocollo è integrare e modernizzare, tra le parti, le disposizioni della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo.

**Articolo 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente protocollo, oltre alle definizioni riportate nella convenzione, si applicano le definizioni seguenti:

a. "indagine finanziaria": indagine su questioni finanziarie legate a condotte criminose, finalizzata a uno o a tutti gli scopi seguenti:

i. individuare l'ampiezza delle reti criminali e/o l'entità dell'attività criminosa;

ii. individuare e reperire i beni suscettibili di confisca;

iii. raccogliere informazioni che possano essere utilizzate in procedimenti penali e/o procedimenti relativi all'identificazione, al reperimento, al congelamento, al sequestro e alla confisca di beni;

b. "attività virtuale": rappresentazione digitale di un valore o di un diritto trasferibile e memorizzabile elettronicamente mediante tecnologia a registro distribuito o tecnologia analoga e utilizzabile a fini di pagamento o di investimento. Le attività virtuali non includono le rappresentazioni digitali di monete fiduciarie, titoli e altre attività finanziarie;

c. "prestatore di servizi per le attività virtuali": persona fisica o giuridica che, a titolo professionale, svolge una o più delle attività o operazioni seguenti a favore o per conto di un'altra persona fisica o giuridica:

i. cambio tra attività virtuali e monete fiduciarie;

ii. cambio tra una o più forme di attività virtuali;

iii. trasferimento di attività virtuali;

iv. custodia e/o gestione di attività virtuali o strumenti che consentono il controllo su tali attività; e

v. partecipazione a servizi finanziari di offerta e/o di vendita di un'attività virtuale da parte dell'emittente e prestazione di tali servizi.

2. Ai fini della convenzione e del presente protocollo, per "finanziamento del terrorismo" si intendono i reati previsti all'articolo 2 della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, con riferimento a:

a. gli atti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere *a* o *b*, della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo;

b. i reati quali definiti nella convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e relativo protocollo di modifica; e

c. i reati quali definiti nel protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 217).

**Capo II – Misure da adottare a livello nazionale**

**Sezione 1 – Misure di confisca**

**Articolo 3 – Confisca estesa**

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a consentirle di procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni della persona condannata per riciclaggio, finanziamento del terrorismo o uno dei reati delle categorie elencate nell'appendice della convenzione, laddove il giudice sia giunto alla conclusione che tali beni, direttamente o indirettamente, derivano da una condotta criminosa o sono stati ottenuti mediante una condotta criminosa.

2. A condizione che il paragrafo 1 del presente articolo si applichi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ciascuna parte può, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi il diritto di applicare il paragrafo 1 del presente articolo:

a. soltanto nella misura in cui il reato per cui la persona è stata condannata sia tale da generare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico consistente;

b. soltanto nella misura in cui il reato sia punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima di almeno quattro anni; e/o

c. soltanto a un elenco di reati specifici.

3. Per determinare se i beni in questione derivino da condotte criminose è tenuto conto di tutte le circostanze del caso, compresa la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito legittimo della persona condannata.

**Articolo 4 – Confisca non basata sulla condanna**

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a consentirle, in conformità dei principi fondamentali del diritto interno, di procedere alla confisca di beni in assenza di condanna penale, laddove il giudice sia giunto alla conclusione che tali beni, direttamente o indirettamente, derivano da una condotta criminosa o sono stati ottenuti mediante una condotta criminosa.

2. Ciascuna parte può, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi il diritto di applicare il paragrafo 1 del presente articolo:

a. laddove non possano essere applicate altre misure di confisca;

b. laddove i beni da confiscare siano stati identificati nel corso di un'indagine su un reato;

c. laddove i beni da confiscare siano stati congelati o sequestrati nel corso di un'indagine su a un reato;

d. laddove il giudice sia giunto alla conclusione che i beni da confiscare derivano da una condotta criminosa o sono stati ottenuti mediante una condotta criminosa perpetrata nell'ambito di un'organizzazione criminale e che tale condotta sia tale da generare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico consistente;

e. laddove il reato sia punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima di almeno quattro anni; e/o

f. laddove sia stata avviata un'indagine penale in relazione a un elenco di reati specifici.

3. Ciascuna parte può, oltre a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2, adottare le misure legislative e di altra natura necessarie a consentirle di procedere, in assenza di condanna penale, alla confisca di proventi, beni strumentali o beni di valore equivalente, laddove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a. sono stati avviati un'indagine o un procedimento penale, e il procedimento penale sarebbe potuto sfociare in una condanna se fosse stato possibile proseguirlo, allorquando la prosecuzione è stata impedita dal decesso, dall'incapacità di comparire in giudizio per malattia o dalla latitanza dell'imputato ovvero nei casi in cui il termine di prescrizione per il reato è inferiore a quindici anni ed è scaduto;

b. i proventi, i beni strumentali o i beni di valore equivalente derivano dal reato o sono collegati, direttamente o indirettamente, al reato per il quale sono stati avviati l'indagine o il procedimento, almeno nei casi in cui il reato sia tale da generare un vantaggio economico consistente.

**Articolo 5 – Confisca nei confronti di terzi**

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a consentirle di procedere al congelamento, al sequestro e alla confisca di proventi o di beni di proprietà o in possesso di terzi per un valore corrispondente ai proventi d'interesse, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

2. Le parti possono estendere l'obbligo previsto al paragrafo 1 del presente articolo ai beni strumentali.

3. Ciascuna parte può, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi il diritto di applicare il presente articolo soltanto laddove i proventi o i beni di valore corrispondente ai proventi d'interesse siano stati trasferiti, direttamente o indirettamente, dall'indagato o imputato a terzi, o siano stati da terzi acquisiti dall'indagato o imputato, se il terzo sapeva o avrebbero dovuto sapere che lo scopo del trasferimento o dell'acquisizione era evitare la confisca.

**Sezione 2 – Misure provvisorie e investigative**

**Articolo 6 – Misure provvisorie**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della convenzione si applicano ai beni suscettibili di confisca ai sensi del presente protocollo.

2. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a consentirle di adottare con urgenza, e se del caso *ex parte* o senza preavviso, misure provvisorie per evitare la dispersione dei beni suscettibili di confisca ai sensi della convenzione e del presente protocollo, fermi restando i propri principi costituzionali e i concetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico. Le parti limitano la validità temporanea di tali misure provvisorie urgenti laddove queste non costituiscano misure di congelamento o di sequestro in forma di provvedimento.

**Articolo 7 – Poteri e tecniche d'indagine**

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire ai giudici o altra autorità competente la facoltà di ordinare, in conformità delle disposizioni applicabili del diritto processuale nazionale, che i registri conservati dagli istituti finanziari e dai prestatori di servizi per le attività virtuali, compresi quelli tenuti in ottemperanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela come definiti all'articolo 13, paragrafo 2, lettera *a*, punti i e iii, della convenzione, siano messi a disposizione o siano sottoposti a sequestro al fine di attuare le misure provvisorie e di confisca previste dalla convenzione e dal presente protocollo. Una parte non può rifiutarsi di ottemperare alle disposizioni del presente articolo opponendo il segreto bancario o finanziario.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a consentirle di:

a. determinare se una persona fisica o giuridica tenga uno o più conti, di qualsivoglia natura, presso un istituto finanziario o un prestatore di servizi per le attività virtuali situato nel proprio territorio, o ne sia il titolare effettivo e, in caso affermativo, ottenere tutti i particolari dei conti identificati;

b. ottenere i particolari di conti specificati tenuti presso istituti finanziari o prestatori di servizi per le attività virtuali e delle operazioni effettuate da istituti finanziari e prestatori di servizi per le attività virtuali in un dato periodo su uno o più conti specificati, compresi i particolari dei conti emittenti o beneficiari;

c. esercitare un controllo, durante un dato periodo, sulle operazioni degli istituti finanziari e dei prestatori di servizi per le attività virtuali effettuate su uno o più conti identificati; e

d. fare in modo che gli istituti finanziari e i prestatori di servizi per le attività virtuali non comunichino al cliente interessato o ad altri terzi che sono state ricercate o ottenute informazioni in conformità del paragrafo 2, lettere *a*, *b* o *c*, del presente articolo, o che è in corso un'indagine.

**Articolo 8 – Indagini finanziarie**

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le autorità competenti incaricate di indagare e/o, se del caso, perseguire i casi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o di uno dei reati delle categorie elencate nell'appendice della convenzione siano in grado di svolgere indagini finanziarie proattive almeno in tutti i casi connessi al finanziamento del terrorismo e per quanto riguarda i reati tali da generare un vantaggio economico consistente.

2. Ciascuna parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le indagini finanziarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo possano essere svolte in indipendentemente, parallelamente o nel contesto di un'indagine penale.

3. Ciascuna parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le indagini finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*, del presente protocollo possano essere svolte in tutte le fasi del procedimento penale dalle rispettive autorità competenti, anche dopo una condanna definitiva o dopo una confisca ai sensi della convenzione e del presente protocollo.

4. Ciascuna parte può adottare le misure legislative o di altra natura necessarie a istituire gruppi multidisciplinari specializzati in indagini finanziarie.

**Articolo 9 — Informazioni su conti bancari, conti di pagamento, conti titoli, cassette di sicurezza e conti di attività virtuali**

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a istituire un meccanismo centralizzato automatico, o altro meccanismo altrettanto efficace e tempestivo, che consenta l'identificazione delle persone fisiche o giuridiche che tengono conti bancari, conti di pagamento, conti titoli e cassette di sicurezza presso istituti finanziari, e conti di attività virtuali presso prestatori di servizi per le attività virtuali, unitamente ai titolari effettivi di tali conti e a qualsiasi persona autorizzata ad agire per conto del titolare di un conto.

2. Ciascuna parte provvede affinché l'unità di informazione finanziaria e, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi o a sostegno di un'indagine relativa a un reato grave, compresi l'identificazione, il reperimento, il congelamento e il sequestro dei beni connessi a tali reati, l'ufficio per il recupero dei beni e le altre autorità competenti designate abbiano facoltà di accesso al meccanismo centralizzato automatico o altro meccanismo altrettanto efficace e tempestivo, e alle informazioni in esso contenute, nella misura necessaria all'esercizio delle loro funzioni.

3. Le parti adottano le misure necessarie a conformarsi alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati e a stabilire misure di salvaguardia relative al trattamento delle informazioni necessario al raggiungimento delle finalità del presente articolo.

**Sezione 3 — Unità di informazione finanziaria**

**Articolo 10 – Sospensione o rifiuto del consenso per operazioni, conti e rapporti d'affari sospetti**

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a consentire all'unità di informazione finanziaria, in presenza del sospetto che un'operazione, un conto - quale un conto bancario, un conto titoli, un conto di pagamento o un conto di attività virtuali - ovvero un rapporto d'affari presenti un legame con il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo o un reato di una delle categorie di cui all'appendice della convenzione, d'intervenire con urgenza per sospendere l'uso del conto, il rapporto d'affari o l'operazione o per rifiutare il consenso all'esecuzione dell'operazione.

2. L'unità di informazione finanziaria dispone la sospensione o il rifiuto del consenso a norma del paragrafo 1 del presente articolo per preservare i fondi, effettuare analisi, valutare se il sospetto sia fondato e, in caso affermativo, trasmettere i risultati delle analisi alle autorità competenti per consentire l'adozione e l'applicazione delle misure appropriate.

3. Ciascuna parte provvede affinché la durata massima della sospensione o del rifiuto del consenso a norma del paragrafo 1 del presente articolo sia soggetta alle applicabili disposizioni di diritto interno e sia limitata a quanto strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel paragrafo 2 del presente articolo.

4. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a prevedere, se del caso, garanzie specifiche volte a tutelare i diritti fondamentali delle persone interessate dalla sospensione o dal rifiuto del consenso disposti dall'unità di informazione finanziaria ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie affinché l'unità di informazione finanziaria abbia la facoltà di revocare in qualsiasi momento la sospensione o il rifiuto del consenso qualora ritenga che la misura non sia più necessaria per il raggiungimento degli obiettivi previsti al paragrafo 2 del presente articolo.

6. Ciascuna parte può, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi il diritto di non applicare il presente articolo alla sospensione dei conti e dei rapporti d'affari.

**Sezione 4 – Ufficio per il recupero dei beni**

**Articolo 11 – Ufficio per il recupero dei beni**

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a istituire o designare una o più autorità quale ufficio per il recupero dei beni, responsabile di:

identificare e reperire i beni suscettibili di confisca a sostegno di altre autorità competenti; e

cooperare con gli uffici per il recupero dei beni di altre parti.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna parte provvede affinché l'ufficio per il recupero dei beni possa scambiare effettivamente informazioni con le autorità nazionali competenti in conformità del proprio diritto interno.

3. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a consentire a uno dei propri uffici per il recupero dei beni, fatti salvi i poteri di altre autorità competenti, di adottare misure provvisorie urgenti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente protocollo, nei casi transfrontalieri, al fine di preservare i beni identificati e reperiti laddove sussista il rischio imminente che spariscano. La durata di siffatte misure non supera i sette giorni lavorativi.

4. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie affinché l'ufficio per il recupero dei beni non mantenga in vigore misure provvisorie urgenti più a lungo di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi previsti al paragrafo 3 del presente articolo.

**Articolo 12 – Accesso alle informazioni da parte degli uffici per il recupero dei beni**

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie affinché l'ufficio per il recupero dei beni abbia accesso tempestivo alle informazioni di cui ha bisogno per svolgere adeguatamente le proprie funzioni, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità e senza compromettere le garanzie procedurali nazionali.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, e fatti salvi gli articoli 9 e 17 del presente protocollo, ciascuna parte provvede affinché l'ufficio per il recupero dei beni disponga almeno di quanto segue:

a. accesso immediato e diretto alle informazioni relative a beni immobili, cittadinanza nazionale e popolazione nazionale, soggetti commerciali e aziendali, veicoli, aeromobili, imbarcazioni e navi e titolarità effettiva, a condizione che tali informazioni siano conservate in registri o banche dati centralizzati o interconnessi tenuti da autorità pubbliche;

b. accesso immediato e diretto, o accesso su richiesta, alle informazioni su ipoteche e prestiti, alle informazioni contenute nelle banche dati nazionali sulle valute e sui cambi, alle

informazioni sugli attraversamenti di frontiera, ai dati doganali, compresi i trasferimenti fisici transfrontalieri di denaro contante e di titoli al portatore, alle informazioni sui bilanci delle società e alle informazioni sui bonifici, sui saldi dei conti e sui trasferimenti di attività virtuali;

c. accesso immediato e diretto, o accesso su richiesta, alle condizioni stabilite dal diritto interno, alle informazioni fiscali, alle informazioni sulla previdenza sociale e alle informazioni detenute dalle autorità competenti della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine o del perseguimento di reati.

3. Le parti mettono in atto le misure necessarie a conformarsi alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati e a stabilire misure di salvaguardia relative al trattamento delle informazioni necessario al raggiungimento delle finalità del presente articolo.

4. Laddove le informazioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo non siano conservate in registri o banche dati centralizzati o interconnessi, ciascuna parte provvede affinché l'ufficio per il recupero dei beni abbia accesso a siffatte informazioni tramite altri meccanismi, in modo semplice e standardizzato.

**Sezione 5 – Gestione dei beni**

**Articolo 13 – Principi generali della gestione**

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie ai fini della corretta gestione dei beni congelati, sequestrati o confiscati a norma della convenzione e del presente protocollo fino alla loro destinazione finale.

2. Ciascuna parte provvede affinché, laddove giustificato dalla natura dei beni, le autorità competenti della gestione dei beni congelati o sequestrati valutino i beni che potrebbero essere interessati da un provvedimento di confisca, al fine di ridurre al minimo i relativi costi di gestione stimati e di preservare il valore di tali beni fino alla loro destinazione finale.

**Articolo 14 – Ufficio per la gestione dei beni**

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a istituire o designare una o più autorità competenti che fungano da ufficio per la gestione dei beni, al fine di garantire la corretta gestione dei beni congelati, sequestrati e confiscati.

2. L'ufficio per la gestione dei beni ha le funzioni seguenti:

gestire i beni o fornire sostegno e competenza ad altre autorità competenti della gestione dei beni d'interesse;

cooperare e scambiare informazioni con le autorità competenti dell'identificazione, del reperimento, del congelamento, del sequestro e della confisca dei beni; e

cooperare con le autorità competenti della gestione dei beni congelati, sequestrati e confiscati presso altre parti.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera *c*, del presente articolo, ciascuna parte designa al massimo due punti di contatto abilitati a comunicare tempestivamente con i punti di contatto delle altre parti e, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa i nomi e gli indirizzi dei punti di contatto designati.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, una parte può designare un terzo punto di contatto laddove necessario in conformità dei propri principi costituzionali.

**Articolo 15 – Vendita pre-confisca**

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a consentire la vendita dei beni sequestrati e congelati prima dell'adozione di una decisione definitiva su di essi laddove:

i beni siano deteriorabili o perdano rapidamente valore;

i costi di conservazione o manutenzione siano sproporzionati rispetto al loro valore di mercato; oppure

la gestione dei beni richieda condizioni e competenze particolari che non sono disponibili prontamente.

2. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie affinché, nell'emettere un provvedimento di vendita pre-confisca, sia tenuto conto degli interessi dell'interessato e affinché prima della vendita l'operazione sia comunicata all'interessato, eccezion fatta per i casi in cui questi sia latitante o non possa essere localizzato, e, salvo in casi di urgenza, gli sia data la possibilità di pronunciarsi in merito. L'interessato ha la possibilità di chiedere la vendita dei beni.

3. I proventi siffatte tali vendite sono garantiti e gestiti a norma dell'articolo 13 del presente protocollo fino all'adozione di una decisione definitiva in merito ai beni sequestrati o congelati.

**Articolo 16 – Uso dei beni congelati, sequestrati e confiscati**

1. Ciascuna parte prende in considerazione l'adozione delle misure legislative e di altra natura necessarie a consentire l'uso dei beni confiscati e dei proventi da essi derivanti, alle condizioni previste dal diritto interno, a fini di riutilizzo sociale, nell'interesse pubblico o per altri scopi specifici.

2. Ciascuna parte può adottare le misure legislative o di altra natura necessarie a consentire l'uso dei beni congelati o sequestrati, alle condizioni stabilite dal diritto interno, a fini di riutilizzo sociale, nell'interesse pubblico o per altri scopi specifici.

**Articolo 17 – Informazioni relative ai beni congelati, sequestrati e confiscati**

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a istituire strumenti o meccanismi efficaci che consentano di identificare tempestivamente i beni congelati, sequestrati o confiscati e, se del caso, il loro valore effettivo o stimato.

2. Ciascuna parte provvede affinché gli uffici per la gestione dei beni e, se del caso, gli uffici per il recupero dei beni e le altre autorità competenti siano in grado di ottenere tempestivamente, tramite gli strumenti e i meccanismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le informazioni relative ai beni congelati, sequestrati e confiscati necessarie allo svolgimento dei loro compiti.

3. Le parti mettono in atto le misure necessarie a conformarsi alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati e a stabilire misure di salvaguardia relative al trattamento delle informazioni necessario al raggiungimento delle finalità del presente articolo.

**Capo III – Cooperazione internazionale**

**Sezione 1 – Principi di cooperazione internazionale**

**Articolo 18 – Principi generali e misure di cooperazione internazionale**

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie affinché l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento, sequestro o confisca provenienti dall'estero non sia

subordinata allo svolgimento di un'indagine nazionale. La presente disposizione lascia impregiudicata la facoltà delle autorità competenti della parte richiesta di riesaminare il provvedimento estero e di emanare i provvedimenti necessari a darne esecuzione in relazione ai beni situati nel proprio territorio.

2. Le parti provvedono affinché la richiesta di adozione di misure provvisorie non sia respinta per il solo motivo che il provvedimento nazionale su cui si basa è stato emesso da un'autorità diversa da quella giudiziaria, laddove l'autorità in questione sia designata come autorità competente dalla parte richiedente e laddove il provvedimento nazionale in questione sia stato convalidato da un'autorità giudiziaria prima della trasmissione della richiesta.

**Articolo 19 – Trasferimento dei dati**

1. I dati personali trasferiti da una parte all'altra in esecuzione di una richiesta presentata a norma della convenzione o del relativo protocollo possono essere usati dalla parte a cui sono stati trasferiti soltanto:

a. ai fini delle procedure o dei procedimenti ai quali si applica la convenzione o il relativo protocollo;

b. per altri procedimenti giudiziari e amministrativi collegati direttamente ai procedimenti indicati al paragrafo 1, lettera *a*, del presente articolo;

c. per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica.

2. Siffatti dati possono tuttavia essere usati per qualsiasi altro scopo, previo consenso della parte da cui sono trasferiti o dell'interessato.

3. Ciascuna parte può rifiutarsi di trasferire i dati personali ottenuti in esito all'esecuzione di una richiesta presentata a norma della convenzione o del relativo protocollo laddove:

a. tali dati non possano essere forniti in conformità della normativa nazionale; e/o

b. la parte alla quale i dati dovrebbero essere trasferiti non sia vincolata dalla convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, aggiornata dal protocollo che la modifica (STCE n. 223), firmato a Strasburgo il 10 ottobre 2018, a meno che quest'ultima parte non si impegni a proteggere i dati come previsto dalla prima parte.

4. La parte che trasferisce dati personali ottenuti in esito all'esecuzione di una richiesta presentata a norma della convenzione o del relativo protocollo può chiedere alla parte alla quale i dati sono stati trasferiti d'informarla sull'uso che ne è stato fatto.

5. Ciascuna parte può, mediante dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, esigere che, nell'ambito di procedure per le quali avrebbe potuto rifiutare o limitare la trasmissione o l'uso dei dati personali conformemente alle disposizioni della convenzione o del relativo protocollo, i dati personali che essa trasmette a un'altra parte siano da questa usati per le finalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo soltanto previo suo consenso.

**Sezione 2 – Assistenza nelle indagini**

**Articolo 20 – Richieste di informazioni relative a conti tenuti presso istituti finanziari o prestatori di servizi per le attività virtuali**

1. Ciascuna parte adotta, alle condizioni stabilite nel presente articolo, le misure necessarie per accertare, in risposta a una richiesta inviata da un'altra parte, se una persona fisica o giuridica oggetto di un'indagine penale tenga o controlli uno o più conti, di qualsiasi natura, presso un istituto finanziario o prestatore di servizi per le attività virtuali situato nel proprio territorio e, in caso affermativo, comunica alla parte richiedente gli estremi dei conti

identificati, compresi tutti i dati conservati dagli istituti finanziari o dai prestatori di servizi per le attività virtuali in ottemperanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela definiti all'articolo 13, paragrafo 2, lettera *a*, punti i e iii, della convenzione.

2. L'obbligo imposto dal presente articolo si applica esclusivamente nella misura in cui l'istituto finanziario o il prestatore di servizi per le attività virtuali presso cui è tenuto il conto sia in possesso delle informazioni in questione.

3. Oltre agli obblighi imposti dall'articolo 37 della convenzione, nella richiesta la parte richiedente:

indica i motivi per cui ritiene verosimile che le informazioni richieste siano di valore fondamentale ai fini dell'indagine penale sul reato;

espone i motivi per i quali presume che il conto sia tenuto presso istituti finanziari o prestatori di servizi per le attività virtuali situati nella parte richiesta e indica per quanto possibile gli istituti finanziari o prestatori di servizi per le attività virtuali e/o i conti che potrebbero essere implicati; e

inserisce tutte le altre informazioni disponibili che possano facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. La parte richiesta può subordinare l'esecuzione della richiesta alle stesse condizioni che applica alle richieste di perquisizione e sequestro.

5. Ciascuna parte può, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi il diritto di applicare il presente articolo esclusivamente al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati delle categorie elencate nell'appendice della convenzione.

**Articolo 21 – Richieste di informazioni relative alle operazioni effettuate da istituti finanziari e prestatori di servizi per le attività virtuali**

1. Su domanda di un'altra parte, la parte richiesta comunica i particolari dei conti indicati tenuti presso istituti finanziari e prestatori di servizi di attività virtuali e delle operazioni effettuate in un determinato periodo su uno o più conti indicati nella richiesta, compresi i dati dei conti emittenti o beneficiari.

2. L'obbligo imposto dal presente articolo si applica esclusivamente nella misura in cui l'istituto finanziario o il prestatore di servizi per le attività virtuali presso cui è tenuto il conto sia in possesso delle informazioni in questione.

3. Oltre agli obblighi imposti dall'articolo 37 della convenzione, nella richiesta la parte richiedente indica i motivi per cui ritiene che le informazioni richieste siano d'interesse ai fini dell'indagine penale sul reato.

4. La parte richiesta può subordinare l'esecuzione della richiesta alle stesse condizioni che applica alle richieste di perquisizione e sequestro.

**Articolo 22 – Richieste di monitoraggio delle operazioni effettuate da istituti finanziari o prestatori di servizi per le attività virtuali**

1. Ciascuna parte provvede di poter, su richiesta di un'altra parte, monitorare per un periodo determinato le operazioni effettuate da istituti finanziari e da prestatori di servizi per le attività virtuali su uno o più conti indicati nella richiesta e di comunicare i risultati del monitoraggio alla parte richiedente.

2. Oltre agli obblighi imposti dall'articolo 37 della convenzione, nella richiesta la parte richiedente indica i motivi per cui ritiene che le informazioni richieste siano d'interesse ai fini dell'indagine penale sul reato.

3. La decisione di procedere al monitoraggio è adottata caso per caso dalle autorità competenti della parte richiesta tenuto debitamente conto del diritto interno di detta parte.

4. Le modalità pratiche del monitoraggio sono concordate tra le autorità competenti della parte richiedente e di quella richiesta.

**Articolo 23 – Squadre investigative comuni per il recupero dei beni suscettibili di confisca**

1. Di comune accordo, laddove sia ritenuto particolarmente utile un coordinamento maggiore le autorità competenti di due o più parti possono costituire e usare nel rispettivo territorio una squadra investigativa comune per recuperare i beni suscettibili di confisca ai sensi della convenzione e del presente protocollo. Siffatte squadre sono costituite per un periodo limitato che può essere prorogato di comune accordo, e la loro composizione è stabilita nell'accordo che istituisce la squadra. Una squadra investigativa comune può in particolare essere costituita laddove:

a. le indagini effettuate da una delle parti su beni suscettibili di confisca ai sensi della convenzione e del presente protocollo richiedano indagini complesse e impegnative che coinvolgono altre parti; oppure

b. le indagini effettuate da più parti ai sensi della convenzione e del presente protocollo impongano un intervento coordinato e concertato tra le parti coinvolte.

La richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata da qualsiasi parte interessata. La squadra è costituita in una delle parti in cui si svolgeranno presumibilmente le indagini.

2. Le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune riportano:

a. l'autorità che presenta la richiesta;

b. l'oggetto e il motivo della richiesta;

c. ove possibile, qualsiasi altra informazione utile all'indagine;

d. se noti e se del caso, il nome e l'indirizzo delle persone interessate;

e. proposte relative alla composizione della squadra.

3. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle parti che la costituiscono alle condizioni generali seguenti:

a. la squadra è diretta da un rappresentante dell'autorità competente incaricata delle indagini della parte nel cui territorio la squadra interviene. Il direttore della squadra agisce entro i limiti delle competenze attribuitegli dal diritto interno;

b. la squadra opera in conformità del diritto della parte in cui interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni i membri e i membri distaccati della squadra rispondono alla persona di cui al paragrafo 3, lettera *a*, del presente articolo tenuto conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell'accordo sulla costituzione della squadra;

c. la parte nel cui territorio la squadra investigativa interviene predispone le condizioni organizzative necessarie a consentirle di operare.

4. Ai fini del presente articolo i membri della squadra investigativa comune appartenenti alla parte nel cui territorio interviene la squadra sono indicati come "membri", mentre i membri

provenienti da parti diverse da quella nel cui territorio interviene la squadra sono indicati come "membri distaccati".

5. I membri distaccati della squadra investigativa comune hanno la facoltà di essere presenti quando sono adottate misure investigative nella parte in cui avviene l'intervento. Tuttavia il direttore della squadra può, per ragioni particolari, disporre altrimenti, in conformità del diritto della parte nel cui territorio la squadra interviene.

6. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformità del diritto della parte nel cui territorio avviene l'intervento, essere incaricati dell'esecuzione di talune misure investigative dal direttore della squadra, laddove ciò sia stato approvato dalle autorità competenti della parte in cui avviene l'intervento e della parte che li ha distaccati.

7. Se la squadra investigativa comune ravvede la necessità che in una delle parti che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, i membri distaccati da tale parte possono farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale parte alle condizioni che si applicherebbero laddove fossero richieste nell'ambito di un'indagine nazionale.

8. Laddove la squadra investigativa comune abbia bisogno dell'assistenza di una parte che non ha partecipato alla costituzione della squadra ovvero di un paese terzo, le autorità competenti dello Stato d'intervento ne possono fare richiesta alle autorità competenti dell'altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni applicabili.

9. Ai fini di un'indagine svolta dalla squadra investigativa comune, i membri distaccati possono, conformemente al loro diritto interno ed entro i limiti delle rispettive competenze, fornire alla squadra le informazioni disponibili nella parte che li ha distaccati.

10. Le informazioni ottenute legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune e non altrimenti disponibili per le autorità competenti delle parti interessate possono essere usate:

a. per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;

b. previo consenso della parte nel cui territorio le informazioni si sono rese disponibili, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di reati. Il consenso può essere negato soltanto nei casi in cui l'uso comprometta indagini penali nella parte interessata o per i quali tale parte potrebbe rifiutare l'assistenza ai sensi della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (STE n. 30) e relativi protocolli;

c. per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica e, lasciando impregiudicato il paragrafo 10, lettera *b*, in caso di successivo avvio di un'indagine penale;

d. per altri scopi entro i limiti convenuti dalle parti che hanno costituito la squadra.

11. Il presente articolo lascia impregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l'attività di squadre investigative comuni.

12. Nella misura consentita dal diritto delle parti interessate o dalle disposizioni di qualsiasi strumento giuridico tra di esse applicabile, è possibile concordare che alle attività della squadra investigativa comune partecipino persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti delle parti che l'hanno costituita. A tali persone non si applicano i diritti conferiti ai sensi del presente articolo ai membri o ai membri distaccati della squadra, a meno che l'accordo stabilisca espressamente altrimenti.

**Sezione 3 – Moduli uniformi**

**Articolo 24 – Modulo uniforme per il congelamento o il sequestro di beni**

1. Fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 1, della convenzione, per richiedere il congelamento o il sequestro di beni ai sensi dell'articolo 21 della convenzione le parti compilano il modulo uniforme adottato dalla conferenza delle parti istituita ai sensi della convenzione in conformità dell'articolo 35 del presente protocollo, lo firmano e certificano che le informazioni in esso riportate sono esatte e corrette.

2. La parte richiedente fornisce alla parte richiesta una traduzione del modulo uniforme in una delle lingue ufficiali della parte richiesta o in una qualsiasi altra lingua accettata da tale parte. A tal fine si applicano, mutatis mutandis, le dichiarazioni formulate dalle parti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, della convenzione. Qualora sia necessario consultare la decisione su cui si basa il modulo, una sua traduzione è fornita soltanto se le autorità competenti della parte richiesta la chiedono.

3. La richiesta di congelamento o sequestro di beni presentata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo può essere respinta se il modulo uniforme è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato o corretto in esito alle consultazioni tra la parte richiesta e quella richiedente in conformità dell'articolo 38 della convenzione.

4. Il presente articolo si applica dal giorno in cui la conferenza delle parti adotta i moduli uniformi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

**Articolo 25 – Modulo uniforme per la confisca dei beni**

1. Fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 1, della convenzione, per richiedere la confisca di beni ai sensi dell'articolo 23 della convenzione le parti compilano il modulo uniforme adottato dalla conferenza delle parti istituita ai sensi della convenzione in conformità dell'articolo 35 del presente protocollo, lo firmano e certificano che le informazioni in esso riportate sono esatte e corrette.

2. La parte richiedente fornisce alla parte richiesta una traduzione del modulo uniforme in una delle lingue ufficiali della parte richiesta o in una qualsiasi altra lingua accettata da tale parte. A tal fine si applicano, mutatis mutandis, le dichiarazioni formulate dalle parti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, della convenzione. Qualora sia necessario consultare la decisione su cui si basa il modulo, una sua traduzione è fornita soltanto se le autorità competenti della parte richiesta la chiedono.

3. La richiesta di confisca di beni presentata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere respinta se il modulo uniforme è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato o corretto in esito alle consultazioni tra la parte richiesta e quella richiedente in conformità dell'articolo 38 della convenzione.

4. Il presente articolo si applica dal giorno in cui la conferenza delle parti adotta i moduli uniformi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

**Sezione 4 — Restituzione e ripartizione dei beni**

**Articolo 26 – Restituzione dei beni**

1. Quando agiscono su richiesta di un'altra parte in conformità degli articoli 23 e 24 della convenzione, le parti esaminano in via prioritaria, se ne è fatta loro richiesta, la restituzione dei beni confiscati alla parte richiedente affinché possa risarcire le vittime del reato o restituire i beni ai legittimi proprietari.

2. Quando agiscono su richiesta di un'altra parte in conformità degli articoli 21 e 22 della convenzione, le parti esaminano in via prioritaria, se ne è fatta loro richiesta, la restituzione, prima di una decisione definitiva sulla confisca, dei beni congelati o sequestrati alla parte richiedente affinché possa restituirli ai legittimi proprietari, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a. il titolo del legittimo proprietario sui beni è accertato e non contestato;

b. i beni non costituiscono elementi di prova in un procedimento penale nella parte richiesta; e

c. non sono pregiudicati i diritti dei soggetti colpiti.

3. Quando agiscono su richiesta di un'altra parte in conformità degli articoli 21 e 22 della convenzione, le parti possono altresì esaminare in via prioritaria, se ne è fatta loro richiesta, la restituzione, prima di una decisione definitiva sulla confisca, dei beni congelati o sequestrati alla parte richiedente affinché possa risarcire le vittime del reato, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a. la decisione sul risarcimento è definitiva;

b. il bene da destinare al risarcimento della vittima non costituisce un elemento di prova nel procedimento penale nello Stato richiesto; e

c. non sono pregiudicati i diritti dei soggetti colpiti.

**Articolo 27 – Ripartizione dei beni**

1. Fatti salvi gli articoli 25 e 32 della convenzione, gli articoli 26 e 31 del presente protocollo e i diritti dei legittimi proprietari e delle vittime identificabili, laddove l'esecuzione di un provvedimento di confisca in conformità degli articoli 23 e 24 della convenzione permetta di ottenere una somma di denaro superiore a 10 000 EUR o all'equivalente in valuta convertibile, la somma è ripartita in parti uguali tra la parte richiedente e quella richiesta, salvo diverso accordo caso per caso. Per i beni confiscati diversi dai contanti, la parte richiedente e quella richiesta si consultano sulle modalità opportune per la destinazione dei beni in questione.

2. In sede di ripartizione dei beni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la parte richiedente e quella richiesta possono concordare d'includere nell'accordo di ripartizione altre parti che abbiano contribuito al recupero dei beni. Le parti possono altresì decidere di ripartire i beni confiscati in conformità di un provvedimento di confisca nazionale con le parti che hanno prestato assistenza investigativa o di altro tipo in conformità della convenzione o del presente protocollo, laddove tale assistenza abbia contribuito al successo della confisca.

3. Laddove i beni confiscati debbano essere ripartiti tra la parte richiedente e quella richiesta in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la parte richiesta può dapprima detrarre le spese di grossa entità o di natura straordinaria che si sono rese necessarie ai fini dell'esecuzione delle richieste presentate ai sensi del presente protocollo o della convenzione e che hanno facilitato la confisca dei beni in questione.

**Sezione 5 — Unità di informazione finanziaria**

**Articolo 28 – Cooperazione internazionale in materia di sospensione o rifiuto del consenso per operazioni, conti e rapporti d'affari sospetti**

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a consentire a un'unità di informazione finanziaria, in presenza del sospetto che un'operazione, un conto, quale un conto bancario, un conto titoli, un conto di pagamento o un conto di attività virtuali, o un rapporto d'affari sia collegato al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o a uno dei reati delle categorie di cui all'appendice della convenzione, d'intraprendere, su richiesta di

un'unità di informazione finanziaria straniera, azioni urgenti per sospendere l'uso di tale conto, il rapporto d'affari o l'operazione o per rifiutare il consenso all'esecuzione dell'operazione.

2. La sospensione rimane in vigore per lo stesso periodo e alle stesse condizioni previsti dal diritto interno della parte richiesta in relazione a tale facoltà.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono intraprese qualora l'unità di informazione finanziaria richiesta sia giunta alla conclusione, sulla base delle motivazioni fornite dall'unità di informazione finanziaria richiedente, che l'uso del conto, il rapporto d'affari o l'operazione sarebbe stato sospeso o che il consenso all'esecuzione dell'operazione sarebbe stato negato se il conto, il rapporto d'affari o l'operazione avessero destato sospetti a livello nazionale.

4. Ciascuna parte può, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi il diritto di non applicare il presente articolo alla sospensione dei conti e dei rapporti d'affari.

**Sezione 6 – Uffici per il recupero dei beni**

**Articolo 29 – Cooperazione internazionale tra gli uffici per il recupero dei beni**

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie affinché il proprio ufficio per il recupero dei beni scambi informazioni con gli omologhi delle altre parti, spontaneamente o su richiesta, al fine di identificare e reperire i beni suscettibili di confisca. Le richieste di informazioni indicano i motivi della richiesta e includono tutte le informazioni disponibili che possano facilitare l'identificazione dei beni.

2. Lo scambio di informazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo può essere negato se:

a. l'esecuzione della richiesta rischia di ledere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali della parte richiesta;

b. l'esecuzione della richiesta rischia di compromettere indagini o procedimenti in corso oppure di costituire una minaccia imminente per la vita o l'integrità fisica di una persona;

c. l'esecuzione della richiesta è palesemente sproporzionata o irrilevante rispetto alle finalità per cui la richiesta è stata presentata;

d. il reato al quale si riferisce la richiesta è di natura politica, ad eccezione del finanziamento del terrorismo; oppure

e. la parte richiesta ritiene che il compimento della misura richiesta sarebbe contrario al principio del *ne bis in idem*.

3. L'ufficio per il recupero dei beni richiesto consulta l'omologo richiedente prima di respingere la richiesta. Qualsiasi rifiuto di fornire informazioni è circostanziato adeguatamente.

4. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie affinché l'ufficio per il recupero dei beni risponda alle richieste motivate prontamente ossia, salvo che vi siano motivi validi che glielo impediscano, entro quattordici giorni per le richieste non urgenti ed entro tre giorni per le richieste urgenti relative a banche dati a cui l'ufficio per il recupero dei beni ha direttamente accesso. Laddove le informazioni richieste siano accessibili solo indirettamente o laddove la richiesta comporti un onere sproporzionato, l'ufficio per il recupero dei beni richiesto può prorogare il termine di risposta a ventuno giorni per le richieste non urgenti e a sette giorni per quelle urgenti. L'ufficio per il recupero dei beni

richiesto che ritenga di non poter rispettare i termini previsti ne informa prontamente l'ufficio per il recupero dei beni richiedente.

5. Per agevolare la cooperazione transfrontaliera tra gli uffici per il recupero dei beni, ciascuna parte designa al massimo due punti di contatto abilitati a comunicare tempestivamente con i punti di contatto delle altre parti e, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa i nomi e gli indirizzi dei propri punti di contatto designati.

6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 5 del presente articolo, una parte può designare un terzo punto di contatto qualora ciò sia necessario in base ai propri principi costituzionali.

**Sezione 7 – Gestione dei beni**

**Articolo 30 — Gestione dei beni congelati, sequestrati o confiscati su richiesta di un'altra parte**

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie affinché l'articolo 6 della convenzione e gli articoli 15 e 17 del presente protocollo si applichino ai beni congelati, sequestrati o confiscati su richiesta di un'altra parte.

2. La gestione dei beni congelati, sequestrati o confiscati su richiesta di un'altra parte è disciplinata dal diritto della parte richiesta.

**Capo IV — Garanzie, formazione e risorse**

**Articolo 31 – Garanzie e mezzi di ricorso**

1. Ciascuna parte provvede affinché l'instaurazione, l'attuazione e l'applicazione dei poteri e delle procedure previsti dal presente protocollo siano soggette alle condizioni e alle garanzie previste dal proprio diritto interno, in cui è assicurata un'adeguata tutela dei diritti umani e delle libertà e sono incorporati i principi di necessità e proporzionalità.

2. Fatto salvo l'articolo 8 della convenzione, ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie affinché le persone colpite da misure provvisorie, comprese le misure previste dall'articolo 6 del presente protocollo, da provvedimenti di vendita pre-confisca o da confisca ai sensi della convenzione o del presente protocollo godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale al fine di salvaguardare i propri diritti. Le parti garantiscono i diritti alla difesa.

3. Ciascuna parte provvede affinché le persone colpite da una misura di confisca ai sensi della convenzione o del presente protocollo siano chiamate a comparire nel procedimento di confisca.

4. Ciascuna parte provvede affinché il giudice possa sospendere l'esecuzione di un provvedimento di vendita pre-confisca nel caso in cui la mancata sospensione arrecasse un danno irreparabile all'interessato.

**Articolo 32 - Notifica delle decisioni**

1. Ciascuna parte provvede affinché le decisioni relative alle misure provvisorie e alla confisca ai sensi della convenzione e del presente protocollo e le decisioni di vendita pre-confisca dei beni siano notificate agli interessati senza indebito ritardo. Siffatte decisioni espongono i motivi alla base della misura e menzionati i diritti e i mezzi di ricorso a disposizione dell'interessato.

2. Una parte può autorizzare le proprie autorità competenti a rinviare la notifica delle decisioni relative a misure provvisorie all'interessato per il periodo necessario a non compromettere un'indagine penale o finanziaria.

**Articolo 33 – Misure di sicurezza**

1. Ciascuna parte provvede affinché gli uffici per il recupero dei beni adottino tutte le misure necessarie, comprese misure di sicurezza, per impedire alle persone non autorizzate di accedere alle informazioni elaborate ai sensi degli articoli 9, 12, 17 e 29 del presente protocollo.

2. Le parti adottano le misure necessarie affinché la comunicazione tra gli uffici per il recupero dei beni avvenga tramite canali sicuri.

**Articolo 34 – Risorse e formazione**

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie affinché gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni dispongano di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate a permettere lo svolgimento efficace delle loro funzioni.

2. Fatte salve l'indipendenza della magistratura e la diversa organizzazione del sistema giudiziario, ciascuna parte provvede affinché le autorità competenti che intervengono in indagini finanziarie e nell'identificazione, nel reperimento, nel congelamento, nel sequestro, nella gestione e nella confisca dei beni dispongano di una formazione adeguata.

**Capo V – Meccanismo di monitoraggio e risoluzione delle controversie**

**Articolo 35 – Meccanismo di monitoraggio e risoluzione delle controversie**

1. L'articolo 48 della convenzione si applica mutatis mutandis al presente protocollo. La conferenza delle parti istituita ai sensi della convenzione svolge le funzioni previste dall'articolo 48 della convenzione ai fini del presente protocollo, riunendosi, se del caso, in una composizione limitata alle parti del presente protocollo.

2. La conferenza delle parti, riunita in una composizione limitata alle parti del presente protocollo, adotta i moduli uniformi previsti dagli articoli 24 e 25 del presente protocollo.

3. La conferenza delle parti facilita lo scambio di informazioni sugli sviluppi rilevanti di natura giuridica, politica o pratica nei settori contemplati dalla convenzione e dal presente protocollo.

**Capo VI – Disposizioni finali**

**Articolo 36 – Relazione con la convenzione**

Le disposizioni della convenzione si applicano mutatis mutandis alle disposizioni del presente protocollo.

**Articolo 37 – Firma e ratifica**

Il presente protocollo è aperto alla firma dei firmatari della convenzione. Esso è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Un firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente protocollo se non ha espresso precedentemente o se non esprime contestualmente il consenso ad essere vincolato dalle disposizioni della convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

**Articolo 38 - Entrata in vigore**

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui cinque firmatari, tra i quali almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, hanno espresso il consenso a essere vincolati dal presente protocollo conformemente all'articolo 37.

2. Per ogni firmatario che esprima in data successiva il consenso ad esserne vincolato, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

**Articolo 39 – Adesione**

1. Successivamente all'entrata in vigore del presente protocollo, qualsiasi parte della convenzione potrà aderire anche al presente protocollo.

2. Per ogni parte che vi aderisce ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

**Articolo 40 – Applicazione territoriale**

1. Ciascuno Stato o l'Unione europea può, al momento della firma del presente protocollo o all'atto del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori cui il presente protocollo si applica.

2. Ciascuna parte può, mediante dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere in data successiva l'applicazione del presente protocollo a altro territorio indicato nella dichiarazione delle cui relazioni internazionali è responsabile o a nome del quale è autorizzata ad assumere impegni. Relativamente a siffatto territorio il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere revocata rispetto a ogni territorio in essa specificato con una notifica rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

**Articolo 41 – Denuncia**

1. Ciascuna parte può denunciare il presente protocollo in qualsiasi momento tramite notifica rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

3. La denuncia della convenzione comporta automaticamente la denuncia del presente protocollo.

**Articolo 42 – Relazione con altre convenzioni e accordi**

1. Il presente protocollo lascia impregiudicati i diritti e gli impegni delle parti derivanti da strumenti internazionali multilaterali relativi a materie specifiche.

2. Le parti del presente protocollo possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto del presente protocollo, allo scopo di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di agevolare l'applicazione dei principi in esso contenuti.

3. Se due o più parti hanno già concluso un accordo o un trattato su una materia oggetto del presente protocollo o hanno altrimenti stabilito i loro rapporti per quanto riguarda tale materia, dette parti hanno la facoltà di applicare l'accordo o il trattato ovvero di regolare i predetti rapporti secondo quanto concordato invece che secondo il presente protocollo, se ciò facilita la cooperazione internazionale.

4. Le parti che sono membri dell'Unione europea applicano, nei loro rapporti reciproci, le norme della Comunità europea e dell'Unione europea nella misura in cui vi sono norme della Comunità e dell'Unione europea che disciplinano la particolare materia in questione e che sono applicabili allo specifico caso, fermi restando l'oggetto e lo scopo del presente protocollo e senza pregiudizio della sua piena applicazione nei riguardi delle altre parti.

**Articolo 43 – Dichiarazioni e riserve**

1. Ciascuno Stato o l'Unione europea può, all'atto della firma del presente protocollo o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, formulare una o più delle dichiarazioni previste all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, del presente protocollo.

2. Ciascuno Stato o l'Unione europea può, all'atto della firma del presente protocollo o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, comunicare mediante dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, di avvalersi di una o più delle riserve previste all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 4, del presente protocollo. Non è ammessa altra riserva rispetto alle disposizioni del presente protocollo.

3. La parte che ha formulato una riserva a norma del presente articolo può ritirarla in qualsiasi momento, del tutto o in parte, mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

4. La parte che ha formulato una riserva su una disposizione del presente protocollo non può chiedere l'applicazione di tale disposizione a un'altra parte; essa può tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, chiedere l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa stessa l'ha accettata.

**Articolo 44 – Notifiche**

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione del presente protocollo, all'Unione europea, a ciascun firmatario, a ciascuno Stato parte e a ciascun altro Stato invitato ad aderire alla convenzione:

a. ogni firma;

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c. la data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità dell'articolo 38;

d. ogni dichiarazione, riserva o ritiro di riserva in conformità dell'articolo 43;

e. ogni dichiarazione effettuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 29, paragrafo 5;

f. ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a xxx, il xx.xx.xxxx, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione del presente protocollo, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla convenzione.

**Appendice**

All'appendice della convenzione è aggiunto il punto seguente:

v. criminalità informatica.